



LEGGE

SUI TRIBUNALE E PROVVEDIMENTI FINANZIARI

29 marzo 1897

Titolo I.

1. - Il servizio di Cancelleria viene disimpiegato da due funzionari, l'uno addetto alla sezione civile colla qualifica di Cancelliere, l'altro alla sezione penale con quella di attuario, coll'obbligo, in caso di bisogno, del servizio cumulativo.

2. - Gl'indennizzi e gli stipendi annuali dei magistrati, del procuratore fiscale, dei cancellieri ed impiegati tutti dei Tribunali, vengono fissati nelle somme di cui in appresso:

3. -

I.) Indennizzo dal giudice nelle cause di appello, tanto civili che penali, lire 750;

II.) Indennizzo al giudice nelle cause penali di prima istanza, lire 750;

III.) Stipendio dal Commissario della Legge, lire 3500;

al Cancelliere per la sezione civile, lire 1200,

all'attuario per la sezione criminale, lire 1200,

al Procuratore Fiscale e Giudice Conciliatore, lire 500,

al Segretario del Tribunale del Conciliatore, lire 250,

ai Cursori obbligati al servizio cumulativo del Tribunale dell'Ecc.ma Reggenza, di quello del Commissario della Legge, nonchè del Giudice Conciliatore, lire 1200,

all'Aggiunto Cursore per le attribuzioni che gli verranno demandate dalla Reggenza e dal Commissario della Legge, lire 460.

Titolo II.

Aumento del valore della carta da bollo.

4. - Il valore della carta da bollo dello Stato, di prima qualità e di uno stemma solo indivisibile, da cent. 60, viene portato a una lira; quello del foglio di seconda qualità con due stemmi da cent. 50, viene portato a cent. 80;

quello del mezzo foglio di seconda qualità da cent. 25, viene portato a cent. 40;

quello del quarto foglio della carta di terza qualità da quattro stemmi, da cent. 10, viene portato a centesimi 15.

Uso della carta da bollo.

5. - Nell'uso della carta da bollo devono osservarsi le seguenti prescrizioni:

Devono essere scritti in carta da bollo da una lira gli originali degli istrumenti notarili, ed i repertori dei Notari, i quali non potranno scrivere nello spazio fra una riga e l'altra.

Le scritte private redatte per mano di Notaio, i compromessi redatti per pubblico istrumento, o per scritta privata, i mandati di procura, gli atti di protesto di cambiali; gli atti di notorietà rilasciati dai Notai, dai Tribunali e da qualunque altro pubblico funzionario; gli originali delle sentenze civili tanto interlocutorie quanto definitive o compromissariali, sia di primo che di secondo, o terzo grado; tutti gli atti dei procuratori e gli atti del Tribunale civile, compresi i precetti di sfratto, inventari giudiziali, o diffide, le quali ultimo non potranno stendersi piu' nel brogliardo della cancelleria, che per tal modo viene abolito; le allegazioni in diritto dei procuratori e degli avvocati nelle cause civili; le domande di decreti di volontaria giurisdizione e relativi decreti, le domande per tutela o curatela e relativi verbali, gli avvisi pubblici di aste giudiziarie e di aste volontarie, le istanze di forastieri rivolte al Consiglio Principe per ottenere la cittadinanza effettiva sammarinese e per ottenere l'autorizzazione a poter comprare beni stabili posti nel territorio della Repubblica; le domande dei forastieri per essere ammessi nelle nostre pubbliche scuole e nel Collegio Convitto governativo; le istanze per concorsi agl'impieghi governativi, senza alcuna eccezione; i rogiti tutti redatti dal segretario economico, in fine le domande per concorrere alle aste ed agli appalti governativi.

6. - Devono essere scritte in carta da bollo da cent. 80 tutte le copie degli atti di pubblici Notai, di cui sopra, compresi gli estratti dei rogiti stessi; le copie delle sentenze dei tribunali civili e criminali di prima, seconda e terza istanza, che non potranno mai essere rilasciate per estratto, tranne il caso che debbano servire come semplice documento, o per uso privato; le copie di tutti gli originali depositati negli archivi di Stato; le copie degl'istrumenti redatti dalla segreteria economica; le copie ad uso privato delle risoluzioni consigliari e delle risoluzioni di tutti i congressi governativi comprese quelle dell'Ecc.mo Consiglio dei Dodici; le copie degli atti correnti della Ecc.ma Reggenza; le copie degli atti di qualunque pubblico documento esistente in qualsiasi ufficio dello Stato; le denuncie di successione all'ufficio del registro e catasto; le copie degli atti e documenti di notorietà; i certificati rilasciati dalle autorità e dai parroci; le copie dei documenti rilasciati dalle autorità scolastiche; in fine le perizie dei pubblici periti esercenti nella Repubblica, e di qualunque altro documento d'ufficio dai medesimi rilasciato.

7. - Per uso esclusivo delle autorità dello Stato, e dei poveri riconosciuti tali, qualsiasi documento sarà rilasciato in carta libera. Di tale uso dovrà farsi menzione a piedi del documento e da chi lo rilascia.

8. - Devono essere scritti nel mezzo foglio della carta di seconda qualità del valore di centesimi quaranta tutti gli atti del Tribunale Commissariale, sezione civile, ad eccezione delle intimazioni delle sentenze, e di cui all'art. 6.

9. - Qualora un'intimazione di un atto non possa essere compresa per la scrittura in un mezzo foglio da cent. 40, il Cancelliere dovrà far uso del foglio intero da cent. 80.

10. - Devono pure essere scritte nella carta da bollo da cent. 40 tutte le obbligazioni private per pagamento di somme superiori alle lire 50, e tutte quante le scritture private portanti obblighi, promesse, vincoli di qualunque specie essi sieno.

11. - Devono essere scritte in carta da bollo da cent. 15 tutte le citazioni fatte dall'ufficio Cursorile avanti il Tribunale del Conciliatore, nonchè tutte le scritture private portanti l'obbligo di pagamento di una somma superiore alle lire 10, e non superiore alle lire 50. Aumento del valore delle cambiali.

12. - Le cambiali dello Stato, presentemente del valore di cent. 5, avranno il valore di cent. 10;

quelle del valore di cent. 10 avranno il valore di cent. 15;

quelle del valore di cent. 15 avranno il valore di cent. 25;

quelle del valore di cent. 30 avranno il valore di cent. 45;

quelle del valore di cent. 50 avranno il valore di cent. 75;

quelle del valore di L.1 avranno il valore di L. 1,50;

quelle del valore di L. 1,50 avranno il valore di L. 2,25;

quelle del valore di L. 2 avranno il valore di L. 3;

quelle del valore di L. 2,50 avranno il valore di L. 4..

Prescrizioni per l'uso delle cambiali.

13. - Nessuna cambiale tratta o domiciliata nello Stato o tratta nello Stato con domicilio all'estero, può essere stilata in carta libera od in carta da bollo estero, se non in caso di urgente necessità, nel quale però il possessore del titolo, nel termine perentorio di giorni tre, deve far applicare all'ufficio del registro un segnatasse del valore corrispondente a quello della cambiale, sotto pena della multa del quintuplo del bollo da esigersi dall'ufficiale del registro col diritto di manoregia.

14. - Le cambiali tratte all'estero con domicilio nello Stato o tratte all'estero con domicilio all'estero, ma che vengono introdotto, o per l'accettazione o per il pagamento o per qualsiasi altra ragione nello Stato, se stilate in carta filigranata da bollo di Stati esteri, o in carta libera, devono essere munite, a cura dei possessori del titolo, del segnatasse del valore corrispondente a quello delle nostre cambiali nel termine perentorio di giorni due, se vengono rimesse per il pagamento, per l'accettazione o per il protesto; e fuori di questi casi, nel termine di giorni cinque, sotto pena della multa del quintuplo da esigersi nei modi e nelle forme di cui sopra.

Emissione dei segnatasse e loro valori.

15.- Per uso degli uffici della cancelleria del Tribunale, degli uffici del bollo e registro, dell'ufficio postale, in caso di mancata od insufficiente affrancazione delle lettere e plichi, ed in tutti i casi contemplati nei bollettini e regolamenti postali, come per gli usi di cui si dirà in appresso, lo Stato emette le seguenti otto specie di segnatasse.

16. - 1°) Segnatasse del valore di cent. 5;

- 2°) del valore di cent. 10;
- 3°) del valore di cent. 30;
- 4°) del valore di cent. 50;
- 5°) del valore di cent. 60;
- 6°) del valore di L. 1;
- 7°) del valore di L. 5;
- 8°) del valore di L. 10..

Impiego dei segnatasse in sostituzione delle tasse di cancelleria.

17. - Tutti i diritti pecuniari, sia in materia civile che penale, spettanti per le vigenti leggi ai giudici e agli impiegati di cancelleria, compresi i diritti degli accessi giudiziari, vengono aboliti.

Il giudice commissariale, i cancellieri, i cursori e tutti gli altri addetti al Tribunale non possono percepire verun compenso, all'infuori di un indennizzo per il vitto, nei limiti del puro necessario, ed inoltre per le spese di trasporto.

18. - I suddetti diritti, riguardo alle tasse del Tribunale civile, sono devoluti allo Stato mediante la sostituzione dei segnatasse da applicarsi ad ogni singolo atto, del valore e nei modi indicati appresso: ed in via penale, mediante una tassa proporzionale da pagarsi in contanti nella misura qui sotto indicata.

Uso dei segnatasse pei diritti di cancelleria devoluti allo Stato.

Sezione Civile.

19. - 1°) Per ogni atto di citazione introduttiva di giudizio, o riassuntiva, o riconvenzionale, deve applicarsi, a cura e sotto la responsabilità dei Cancellieri, il segnatasse del valore di L. 2;

2°) del valore di cent. 60 per ogni comparsa, risposta, istanza e deduzione in atti;

3°) del valore di cent. 40 per ogni prodotta di documenti pubblici o privati, che dovranno essere regolarmente registrati e bollati;

4°) del valore di cent. 40 per domanda d'interrogazione di testi;

5°) del valore di L. 2 per esame di ogni testimonio;

6°) del valore di cent. 50 per sicurtà di stare a ragione;

7°) del valore di L. 2 per giuramento decisorio o suppletorio ad una delle parti;

8°) del valore di L. 2 per giuramento di calunnia;

9°) del valore di cent. 30 per ogni intimazione semplice;

10°) del valore di L. 2,50 per proteste, disdette, diffide, interpellazioni, monitori, inibizioni;

11°) del valore di L. 1 per deputazione di curatore ad lites, ed ai concorsi, compreso il giuramento de utilia; per mandato di procura ad lites da registrarsi negli atti;

12°) del valore di L. 1 per ogni deposito giudiziario non eccedente la somma di L. 100;

del valore di L. 3 per ogni deposito eccedente la somma suddetta, e fino a L. 500;

del valore di L. 6 per ogni deposito giudiziario eccedente la somma di L. 500, e per qualunque altra somma;

13°) del valore di L. 1 per ogni giuramento di perito sopra la relazione del medesimo;

14°) del valore di L. 2 per ogni verbale di tentata o seguita conciliazione in causa incontestata; del valore di L. 3 in causa contestata;

15°) del valore di L. 1 per mandati esecutivi ordinari sopra alle L. 50, e sino alle L. 100 inclusive;

del valore di L. 1,50 per mandati esecutivi ordinari sopra le L. 100 alle L. 150 inclusive; del valore di L. 3 per mandati esecutivi ordinari sopra le L. 150 alle L. 500 inclusive;

del valore di L. 4,50 per mandati esecutivi ordinari sopra le L. 500 alle L. 1000 inclusive;

del valore di L. 6 per mandati esecutivi ordinari sopra le L. 1000 alle L. 2500 inclusive;

del valore di L. 10 per mandati esecutivi ordinari sopra le L. 2500 in avanti;

16°) del valore di L. 2 per liquidazione di conti avanti il Commissario della Legge;

17°) del valore di L. 2 per ogni sentenza interlocutoria;

18°) del valore di L. 5 per ogni sentenza definitiva, sommaria o compromissariale;

19°) del valore di L. 10 per ogni sentenza ordinaria;

20°) del valore di L. 3 per mandati d'immissione in possesso, inventario relativo, consegna di cose sequestrate; per verbale di pubblicazione, o per decreto di arresto per debiti;

21°) del valore di L. 2 per ordinanza di consegnare cose sequestrate;

22°) del valore di L. 2 per verbale di confronto di scritture;

23°) del valore di L. 2 per ordinanza di precetto di subasta;

24°) del valore di L. 1 per ogni altro decreto in causa;

25°) del valore di L. 5 per insinuazione di donazione dalle L. 500 alle L. 1000;

del valore di L. 7,50 per insinuazione di donazione dalle L. 1000 alle L. 2000;

del valore di L. 10 per insinuazione di donazione dalle L. 2000 alle L. 3000;

del valore di L. 20 per insinuazione di donazione dalle L. 3000 alle L. 5000; del valore di L. 40 per insinuazione di donazione dalle L. 5000 in su;

26°) del valore di L. 2 per ogni contraddittorio fra le parti;

27°) del valore di L. 2 per decreto di assunzione d'ipoteca;

28°) del valore di L. 2 per decreto di sequestro, e per ogni sequestratario;

29°) del valore di L. 2 per ordine de excarcerando, di non restituir pegni, di non eseguir mandati;

30°) del valore di L. 2 per liquidazione di spese e relativa istanza;

31°) del valore di L. 2 per atto d'interposizione d'appello, e per ogni persona che interpone appello, oltre al registro;

32°) del valore di L. 5 per citazione introduttiva dell'appello;

33°) del valore di L. 2 per certificato d'interposto appello, oltre al registro;

per tutti gli atti d'appello non compresi nella nota presente, le tasse saranno eguali a quelle del giudizio di primo grado.

34°) del valore di L. 5 per ogni istrumento pretorio redatto dalla cancelleria;

35°) del valore di L. 5 per ogni inventario redatto dalla cancelleria;

36°) del valore di L. 3 per trasmissione di ogni atto all'estero con rogatoria all'autorità competente;

37°) Per exequatur dei giudicati esteri portanti la formola del mandato esecutivo, sarà raddoppiata la tassa dei mandati esecutivi del nostro Tribunale;

38°) del valore di L. 2 per nomina di curatori e tutori che si danno negli atti giudiziari, compreso il giuramento;

39°) del valore di L. 1 per editti di asta giudiziaria;

40°) del valore di L. 2 per verbali di asta giudiziaria;

41°) del valore di L. 1 per verbali di trasmissione di cause ai Giudici;

42°) del valore di L. 2 per irrotulazione degli atti;

43°) del valore di cent. 60 per ogni lettera d'ufficio; 44°) del valore di L. 1 per ricevute e quietanze in atti;

45°) del valore di cent. 30 per collazione e rilascio di copia d'atti inseriti nei fascicoli della causa, od in altri incarti, e per ogni foglio;

46°) del valore di L. 2 per ogni decreto di volontaria giurisdizione, senza visura di documenti; del valore di L. 3 con visura di documenti;

47°) del valore di L. 2 per ogni copia di documento o certificato della Cancelleria:

48°) del valore di cent. 60 per ogni certificato rilasciato dal giudice, e per ogni ricognizione di firme avanti il medesimo.

20. - Tutti i decreti definitivi, e tutte le sentenze tanto di primo che di secondo grado, devono essere registrate a cura della parte o delle parti, a favore delle quali detti decreti e sentenze sono stati emanati.

21. - Tanto per la tassa di sentenza, come per le tasse sui mandati esecutivi, chi domanda la sentenza o il mandato, deve riportare dall'ufficio del registro il certificato di aver fatto il relativo deposito.

22. - L'ufficio del registro dovrà percepire per diritto di registrazione la tassa fissa stabilita col presente regolamento.

L'ufficiale del registro avrà il diritto di esigere la tassa proporzionale stabilita dal regolamento stesso, solamente sui mandati esecutivi rilasciati dalla cancelleria del Tribunale, muniti delle formalità di legge.

Sezione Penale

23. - In ogni procedimento penale portante sentenza di condanna di primo grado per una contravvenzione di second'ordine, punibile, a tenore dell'Art. 550 del Codice penale, colla multa estensibile da L. 5 a L. 50, il condannato dovrà pagare la tassa fissa di L. 20.

24. - In ogni procedimenti penale portante sentenza di condanna come sopra, per una contravvenzione i primo ordine portante condanna ad una delle ammende contemplate dall'Art. 549, ed alla pena della prigionia non superiore alla durata di mesi tre e cumulativamente all'ammenda ed alla prigionia non eccedente il detto termine, il condannato dovrà pagare una tassa di L. 30.

25. - In ogni procedimento penale per contravvenzione portante condanna alla prigionia per la durata superiore a mesi tre, anche quando sia congiunta all'ammenda, dovrà pagare la tassa di L. 40.

26. - In ogni procedimento penale portante sentenza di condanna di primo grado per un reato considerato delitto o misfatto, ad una pena non superiore ad un anno di prigionia, il condannato dovrà pagare la tassa di L. 50, se porterà sentenza di condanna superiore ad un anno fino a tre anni, dovrà pagare una tassa di L. 75; se superiore ad anni tre sino ad anni cinque, L. 100.

27. - In ogni procedimento per delitto o misfatto portante condanna alla pena della prigionia od ai lavori forzati da anni cinque fino ad anni dieci, il condannato dovrà pagare la tassa di L. 125;

da ani dieci di lavori pubblici fino ad anni venti, di L. 150;

da anni venti alla prigionia a vita od ai lavori pubblici a vita, L. 200.

28. - Le suddette tasse si aumenteranno della metà, se avrà avuto luogo la sentenza di appello: se i condannati saranno due, ognuno dovrà pagare la tassa intera, diminuita del 25 per cento; se supereranno il detto numero, ognuno dovrà pagare la metà della tassa prescritta.

Impiego dei segnatasse per usi diversi.

29. - All'infuori dei pubblici ufficiali dello Stato, nessuno potrà affiggere al pubblico avvisi di qualsiasi sorta, opuscoli, siano stampati o manoscritti, od altro, tanto scritti in carta da bollo quanto in carta libera, se preventivamente non saranno muniti del segnatasse del valore di cent. 5 annullato coll'apposizione della data dell'affissione.

30. - Tutte le quietanze di pagamento redatte per scritta privata, e tutti i mandati e quietanze di pagamento di qualunque specie, eccedenti la somma di L. 10, e non superiori alle L. 100, dovranno essere munite del segnatasse del valore di cent. 5 e portare scritta la parola: pagato.

Tutte quelle superiori a L. 100 dovranno essere munite del segnatasse del valore di cent. 10.

31. - Tanto i privati, come gli istituti di credito esistenti nella Repubblica, e debitamente autorizzati dallo Stato, all'atto del pagamento o della estinzione di una cambiale, dovranno applicare sulla medesima il segnatasse da cent. 5 a titolo di quietanza e dovranno scrivervi sopra al parola: pagato, aggiungendo sulla marca la designazione della data.

32. - Tutte le fedine penali rilasciate dalla cancelleria del Tribunale a richiesta di privati d uso pubblico o privato, non comprese quelle richieste dall'autorità giudiziaria locale o dalle autorità giudiziarie estere, dovranno essere munite del segnatasse del valore di cent. 60.

33. - Tutte le fatture o liste dei commercianti, allorchè saranno pagate del debitore, dovranno essere munite, a cura del commerciante stesso, della marca segnatasse da cent. 5, sulla quale dovrà essere scritta la parola: pagato, aggiungendo sulla marca la designazione della data.

34. - Tutti gli atti presentati all'ufficio del registro, di qualunque specie essi sieno, che non saranno scritti nella carta da bollo indicata, oltre alla multa, alla quale dovranno essere assoggettati a norma delle superiori prescrizioni, dovranno pure essere muniti, a cura dell'ufficiale del registro ed a spese di chi ragione, del segnatasse corrispondente al valore della carta da bollo in cui gli atti stessi dovevano essere scritti.

Per tal modo viene abolito il bollo straordinario, di cui alla Legge 26 marzo 1857 sul bollo e registro degli atti civili, e sulla conservazione dei privilegi ed ipoteche.

Comminatorie.

35. - I contravventori alle prescrizioni, di cui ai primi tre capi sopranotati, andranno soggetti alla multa del quintuplo del valore della carta e del segnatasse, da esigersi dall'ufficiale del registro nei modi e nelle forme indicate.

36. - Gli ufficiali pubblici che si permettessero di rilasciare i documenti e ricevere le istanze di cui al presente Regolamento, e dessero sfogo alle domande senza le formalità richieste, andranno soggetti alla multa di L. 20 da esigersi come sopra, ed in caso di recidiva, alla multa di L. 40, salvo gli ulteriori provvedimenti che fosse per prendere l'autorità competente.

Aumento della tassa di bollo e registro.

Alla sezione III della Legge sul Bollo e Registro degli atti civili delli 26 marzo 1857 si apportano le seguenti modificazioni:

37. - Tutti gli atti che attualmente vengono registrati colla percezione della tassa fissa di una lira, dovranno da ora innanzi essere tassati col fisso di due lire.

38. - La tassa proporzionale degli atti tutti soggetti a registro dovrà essere aumentata del mezzo per cento e dovrà essere uguale per tutti gli atti tassativamente enumerati nell'Art. 80 della mentovata Legge, ad eccezione degli atti di costituzione di crediti infruttiferi a tempo, di cessione e retrocessione dei medesimi, e di qualunque altra obbligazione di somme e valori senza interesse, e ad eccezione degli atti di locazione e conduzione di fondi rustici ed urbani, di estinzione di censi, cambi e mutui, dei quali l'ufficio del registro percepirà solo la tassa fissa sopra stabilita.

Gli atti però di cessioni traslative di censi, cambiali e mutui fruttiferi andranno soggetti alla tassa proporzionale.

39. - Se con un solo rogito, e qualora lo comporti la natura dell'atto, si stipulassero diversi contratti, la tassa proporzionale si percepirà sulle singole contrattazioni.

40. - In tutti gli atti, di qualunque natura essi siano, la tassa fissa sui patti speciali, consensi, riserve e rinunce ai benefici di legge, dovrà essere di una sola lira.

41. - Oltre agli atti contemplati nella sezione III della Legge di cui sopra, andranno soggetti alla tassa fissa di due lire tutti i titoli di credito e tutte le cambiali che verranno prodotte nei giudizi civili. I procuratori e gli avvocati non potranno fare atti di citazione senza produrre in atti contemporaneamente i suddetti titoli e le suddette cambiali.

42. - Allorquando in forza di un pubblico istrumento, o di scritta privata redatta per mano di Notaio, portante consenso per assunzione di ipoteca per un titolo cambiario, od altro titolo di credito, si richieda l'iscrizione della ipoteca stessa, l'ufficio del registro percepirà la tassa proporzionale sulla somma indicata nel titolo.

Aumento della tassa di successione.

43. - Le tasse di successione stabilite nell'Art. 82 e seguenti della succitata Legge sul Bollo e Registro vengono aumentate nella proporzione di cui in appresso:

Le tasse di successione tra fratelli e sorelle che, per la vigente Legge, per ogni 100 scudi è di baj. 50, viene portata a L. 2 per ogni 100 lire;

fra zio e nipote e viceversa, che è di scudi 1 per ogni 100 scudi, viene portata a L. 1 per ogni 100 lire;

fra congiunti ed affini in primo grado di affinità diretta che è di scudi 1 e baj. 25 per ogni 100 scudi, viene portata a L. 2,25 per ogni 100 lire;

fra cugini, ossia quarto grado civile, che è di scudi 1 e baj. 50 per ogni 100 scudi, viene portata a L. 2,50 per ogni 100 lire;

fra congiunti in quinto grado civile, che è di scudi 2 per 100, viene portata a L. 3 per ogni 100 lire;

fra congiunti fino all'ottavo grado civile, che è di scudi 3 e baj. 50 per cento, viene portata a L. 5 per ogni 100 lire;

fra estranei affatto, compresi i corpi religiosi e regolari e, quanto a questi ultimi, sul netto attivo, detratti cioè i pesi contemplati dall'Art. 85, che è di scudi 5 per cento, viene portata a L. 10 per ogni 100 lire;

per ogni comunità, collegi, corpi e ceti laicali, che è di baj. 50 per ogni 100 scudi, viene portata a L. 2 per ogni 100 lire;

per i luoghi pii, chiese, corporazioni secolari, collegi, spedali ed altri stabilimenti di pubblica beneficenza, detratti dal capitale i pesi di messe, divini uffizi, di anniversari, che è di scudi 1 per cento, viene portata a L. 3 per ogni 100 lire;

per i figli illegittimi, legittimati per rescritto di Principe, per l'eredità paterna o avita, che è di scudi 1 per cento, viene portata a L. 2 per ogni 100 lire.

Disposizioni transitorie.

1. - Se la tassa stabilita per processi penali nella presente Legge non fosse sufficiente al pagamento alla cancelleria del Tribunale degli atti già fatti anteriormente alla attuazione di questa Legge, il di piu' è posto a carico dei condannati.

2. - Viene concesso un utile termine di due mesi dalla attuazione della Legge presente, per la registrazione, in base alla vecchia tassa, di tutte le sentenze e di tutti i decreti dei Tribunali pronunciati nello scorso anno, e di tutti gli atti notarili e scritture che per avventura non fossero ancora stati presentati all'ufficio del registro scorso il qual termine, saranno soggetti alle tasse e multe stabilite dalla Legge attuale.

3. - I Notai saranno obbligati a presentare all'ufficio del registro nei detti due mesi i loro repertori notarili per le opportune verifiche degli atti registrati, e per l'imposizione della marca di soprabollo nei fogli ancora in bianco, ed il Cancelliere del Tribunale civile dovrà presentare al medesimo ufficio tutti i fascicoli delle cause civili dal 1° aprile 1896 a tutto il 31 marzo 1897 sotto la comminatoria delle multe stabilite dagli Art. 104, 105 e 106 della Legge 26 marzo 1857.

Per gli effetti della presente disposizione il Commissario della Legge somministrerà all'ufficio del registro la nota dei decreti e delle sentenze emanati in detto periodo, e non ancora registrati.

4. - Per le denuncie delle successioni, e per l'esecuzione delle volture non ancora effettuate, è accordato un ugual termine di due mesi dalla attuazione della presente Legge; scorso il qual termine saranno soggette alla applicazione delle tasse stabilite nella Legge attuale.

Per gli effetti del presente articolo l'ufficiale del registro sarà in dovere di fare le opportune indagini delle successioni non denunciate, e di fare eseguire le volture delle nuove case, facendo operare, dopo il detto termine, dal pubblico perito di sua scelta, le relative perizie per l'applicazione dell'estimo catastale e relative voltura a spese del proprietario delle medesime, contro il quale eserciterà il rimborso col diritto di manoregia.